

COMUNE DI Urago d'Oglio

PROV. DI BRESCIA

Aggiornamento degli Albi dei

Giudici Popolari

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10.04.1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art.3 della legge 05.05.1952, n.405; Vista la legge 27.12.1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10.04.1951, n.287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE O DI CORTE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di LUGLIO p.v., negli elenchi integrativi comunali.

2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni alla data del 31/07/2023;
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d'Assise;
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello;
3. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla residenza municipale, 15/05/2023



IL SINDACO
F.to Brugali Gianluigi